

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 Settembre 2013 Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 31/03/2004 s.m.i. - Modifica all'articolo 33 - Provvedimenti nel novero dell'iniziativa "La città si*cura. Una città sicura per le donne, una città sicura per tutti".

L'anno duemilatredecim, addì ventiquattro, del mese di Settembre, alle 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale

(*omissis*)

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19;

Visto il Regolamento Edilizio comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.08.1999 n. 19, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2004 divenuta esecutiva il 19.04.2004 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 in data 15.04.2004 successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n. 63 del 11.07.05, n. 147 del 22.12.2009 e n. 37 del 11.06.2013;

Viste le integrazioni al Regolamento Edilizio con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 252 del 14.09.2006, n. 229 del 04.10.2009, n. 430 del 10/12/2009, n. 218 del 21/06/2010 e n. 354 del 27/12/2011;

Richiamato il testo edito dalla Regione Piemonte "La città si*cura L'approccio di genere alla sicurezza urbana: manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne e delle persone più vulnerabili" ed atteso l'intendimento di favorire gli obiettivi di sicurezza ivi contenuti al fine di rendere la città più sicura per le donne e conseguentemente per tutta la popolazione;

Rilevato che la modifica proposta riguarda l'introduzione di un nuovo comma come di seguito descritto:

"In caso di interventi di:

nuova costruzione,

ristrutturazione edilizia,

interventi che determinino aumento di unità abitative, con o senza aumento di S.U.L.,

è fatto obbligo disporre e mantenere in stato di efficienza un impianto di illuminazione (permanente o mediante sensori di prossimità) in grado di fornire un illuminamento minimo di 8 lx (lux) nell'area frontestante l'accesso pedonale e carraio per un raggio non inferiore a 2 metri rispetto alla larghezza dell'apertura.

Il presente articolo si applica con riferimento ad aree frontestanti pubbliche, di uso pubblico o in proprietà privata comune (es. condominio) e non si applica qualora illuminamento precedentemente descritto sia già garantito da illuminazione pubblica esistente."

Atteso che, al fine di mantenere la coerenza dell'articolato previsto con il "Regolamento Edilizio tipo" ed una congruente collocazione, si ritiene di introdurre il comma in questione nell'ambito dell'articolo 33 titolato "Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private" prevedendo un nuovo comma denominato 7 bis;

Sentita la II Commissione Consiliare permanente "Urbanistica – Edilizia – Viabilità – Lavori Pubblici – Ambiente" nella seduta del 05.09.2013;

Vista la L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 08.07.1999 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 18, n. 18 votanti, n. 18 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D e l i b e r a

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19, la modifica al Regolamento Edilizio comunale, introducendo – nell'ambito dell'articolo 33 - il comma 7 bis come di seguito riportato:

“In caso di interventi di:

nuova costruzione,

ristrutturazione edilizia,

interventi che determinino aumento di unità abitative, con o senza aumento di S.U.L.,

è fatto obbligo disporre e mantenere in stato di efficienza un impianto di illuminazione (permanente o mediante sensori di prossimità) in grado di fornire un illuminamento minimo di 8 lx (lux) nell'area frontistante l'accesso pedonale e carraio per un raggio non inferiore a 2 metri rispetto alla larghezza dell'apertura.

Il presente articolo si applica con riferimento ad aree frontestanti pubbliche, di uso pubblico o in proprietà privata comune (es. condominio) e non si applica qualora illuminamento precedentemente descritto sia già garantito da illuminazione pubblica esistente.”

2. Di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio di cui al punto 1, è conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691 fatte salve le integrazioni e modifiche determinate dalla L.R. 14.07.2009 n. 20 e dalla D.C.R. 08.07.2009 n. 267-31038.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

4. Di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio integrato con la variazione di cui sopra, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.